



Medaglia d'oro al Valore Civile

**ESITO PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'
A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE N. 19**

**DIREZIONE SERVIZI A CITTADINI E IMPRESE
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO
UFFICIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE**

***OGGETTO: D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; L. R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.
Variante al progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava Tetti Pesio nel
Comune di Cuneo, Frazione Tetti Pesio.
Proponente: MASSUCCO COSTRUZIONI s.r.l., Via Genova n. 122, 12100 - CUNEO.
Esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.***

IL DIRIGENTE

Rif. Pratica 02.14.VER - 2011 - 08.10/000158-01
Prot. Generale n. prot. n. 113850 del 24.12.2013

Premesso che:

- in data 31 dicembre 2013 è pervenuta all'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale copia degli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica presentata, ai sensi degli artt. 20 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4, comma 4, della l.r. 40/98 e ss.mm.ii., da parte della Sig.ra Cristina Massucco, residente in Via XXVIII Aprile n. 5 - Cuneo, amministratore unico di MASSUCCO COSTRUZIONI s.r.l., con sede legale in Via Genova, 122 - Cuneo, ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 113850 in data 24.12.2013;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 59 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. "cave e torbiere con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 m³/anno e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni), non rientranti nei casi previsti dalla categoria n. 13 dell'allegato A2";
- la Provincia ha provveduto alla pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale, mediante affissione al proprio Albo Pretorio on line dal 9 gennaio 2014 al 24 febbraio 2014, individuando il responsabile del procedimento;
- la Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 2014/1785 del 9.01.2014, l'apporto istruttorio di competenza;
- nel corso del procedimento, da parte dei predetti soggetti, risulta pervenuto unicamente il contributo tecnico presentato dall'A.S.L. CN1 che, con nota prot. ricev.to n. 4475 del 17.01.2014, ha comunicato che, per quanto di competenza igienico sanitaria, nulla osta al prosieguo dell'istruttoria a condizione che la valutazione dei dati idrogeologici presentati dalla Società proponente possa confermare quanto dalla stessa dichiarato, cioè che le modifiche previste per il progetto di coltivazione non comportano alcun rischio di interferenza con le componenti idriche di ricarica della falda idrica sottostante all'area di cava. Inoltre, per quanto noto, l'insediamento non risulta collocato nell'ambito di aree di salvaguardia di captazione idriche ad uso potabile pubblico.
- Nel termine dei quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- Il progetto consiste nella variante al progetto di coltivazione della Cava Tetti Pesio, il cui sfruttamento è stato avviato da circa due anni e mezzo. Il progetto originario prevedeva la coltivazione con scavo a fossa sino ad una profondità di 5 metri dal piano di campagna; il progetto proposto prevede il ribasso dello scavo di ulteriori 6 metri per un totale di 11 metri di profondità; viene confermata la previsione dello riempimento totale del vuoto di scavo e la successiva restituzione del terreno alle colture agrarie originali, al termine dell'attività. Il progetto prevede l'estrazione di 123.000 mc di materiale in posto, comprendente una quota di circa 8.500 mc di materiale di copertura (terreno agrario più orizzonte alluvionale alterato) che verrà accantonato per essere riutilizzato nelle operazioni di rimodellamento e ripristino dello strato agrario. Assumendo un livello produttivo medio annuo pari a circa 11-12.000 mc di materiale utile, l'esaurimento del giacimento sfruttabile nei limiti di coltivazione previsti sarà completato nell'arco di 10 anni.
- In data 04 marzo 2014, l'Organo Tecnico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A., Dipartimento Provinciale di Cuneo, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto che il progetto proposto possa essere escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale ex artt. 6 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 l.r. 40/98 e ss.mm.ii., per le motivazioni e con le prescrizioni esplicitate nel seguito.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014;

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

Vista la DGP n. 32 del 25 febbraio 2014, con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto.

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Viste le osservazioni formulate da parte dell'A.S.L. CN1, in premessa riferite.

Considerato l'esito dell'istruttoria tecnica effettuata da parte dell'Organo Tecnico provinciale in data 04 marzo 2014, nonché l'unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

DISPONE

- DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 D.lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 L.R. 40/98 e s.m.i., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 24.12.2013 con prot. n. 113850, da parte della Sig.ra Cristina Massucco, residente in Via XXVIII Aprile n. 5 - Cuneo, amministratore unico di MASSUCCO COSTRUZIONI s.r.l., con sede legale in Via Genova, 122 - Cuneo, in quanto l'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico, ha evidenziato che l'attuazione dell'ampliamento della cava esistente, così come proposto, non determinerà significative ricadute sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dello stato attuale dei luoghi. Gli impatti esercitati dall'attività estrattiva in esame si risolvano sostanzialmente in effetti negativi di entità moderata, comunque circoscritti e reversibili nel medio termine. Inoltre, la manomissione degli ecosistemi coinvolti non coinvolgerà cenosi o specie vegetali e animali di particolare pregio oppure protette. E' attendibile che l'esecuzione puntuale e corretta degli interventi di recupero a verde e di ricostruzione graduale nell'area di condizioni fisiche e biologiche simili a quelle antecedenti all'intervento, consenta il completo ripristino delle condizioni preesistenti, eliminando completamente tutti gli effetti negativi in tempi ragionevolmente contenuti.
- DI SUBORDINARE** l'esclusione di cui al precedente punto 1, al rispetto dell'obbligo di adeguamento – come di seguito indicato- degli elaborati progettuali da presentare nell'ambito del progetto definitivo ex L.R. 69/78 e s.m.i.:
 - Deve essere predisposto il Piano di Gestione da Attività Estrattiva ex D.Lgs. 117/2008, con riferimento, in particolare, alla quantificazione e qualificazione dei limi di lavaggio derivanti dall'impianto di lavorazione di Beinette, che vengono introdotti in cava quale recupero interno. Tra l'altro, gli stessi vengono dichiarati miscelabili con le terre e rocce da scavo, ma non sono esplicitate le modalità di tale operazione.
 - Con riguardo al previsto e già in minima parte attuato, ritombamento della fossa di scavo, si dichiara in relazione il ricorso all'impiego di terre e rocce da scavo di provenienza esterna. Per esse, si concorda sulla scelta di accertarne all'origine, volta per volta, le caratteristiche di base sulla scorta del D.M. 161/2012; sarebbe utile, però, presentare un quadro analitico minimale del materiale da scavo, ad esempio quello della Tabella 4.1, Allegato 4, del D.M. citato, al fine di escludere che tale materiale sia un rifiuto e rappresenti un potenziale rischio per l'ambiente. Questo in considerazione della vicinanza della falda libera al fondo scavo: poco più di un metro. Lo stesso D.M. 161/2012, nell'Allegato 4, prevede che "...in caso di utilizzo di materiale per riempimenti di cave in condizioni di falda affiorante o sub affiorante, al fine di salvaguardare le acque sotterranee, si deve utilizzare dal fondo sino alla quota di massima escursione della falda più un metro di franco, materiale di scavo per il quale sia stato verificato il rispetto dei limiti di cui alla Colonna A, Tabella 1, Allegato 5 Titolo V, Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006...". Si ritiene tuttavia che la collocazione sull'arco di un decennio di una serie cospicua di lotti molto variegati di terre e rocce da scavo, a distanza così prossima alla frangia capillare, in un contesto ad elevata permeabilità come i depositi alluvionali sciolti oggetto di sfruttamento, sia quantomeno un'operazione sconsigliabile nei confronti della tutela della risorsa idrica sottesa.
 - Deve essere predisposto uno approfondimento progettuale relativo all'idrogeologia dell'area in esame, finalizzato all'acquisizione di maggiori dati in merito alla soggiacenza della falda freatica.
 - Nell'ambito del progetto di ricostituzione morfologica delle quote originarie di piano campagna, debbono essere individuate delle soluzioni volte a garantire un'adeguata protezione dell'acquifero sottostante, eventualmente attraverso la previsione della stesa di uno strato di materiale a permeabilità ridotta sul fondo scavo e sulle scarpate perimetrali;

- Debbono essere fornite notizie sull'impianto di lavorazione e frantumazione destinatario del materiale, o sul tracciato stradale utilizzato per il trasporto del tout-venant in arrivo e partenza dallo stesso, al pari delle relative considerazioni di impatto ambientale dei viaggi giornalieri.
- Debbono essere effettuate delle verifiche di stabilità sia dei fronti di scavo, sia delle scarpate laterali.
- Deve essere rispettato quanto previsto dal Codice Civile in merito alle distanze dai terreni confinanti, alle quali mantenere il ciglio di scavo: pertanto, qualora non risultasse possibile raggiungere specifici accordi scritti con i proprietari dei fondi limitrofi, dovranno essere riviste le geometrie di scavo proposte, individuando una quota di fondo scavo che possa garantire adeguati spazi di manovra ai mezzi di cava ed idonee condizioni di sicurezza nelle fasi operative.
- Deve essere ridotto l'intervallo di tempo richiesto in autorizzazione, alla luce delle modifiche progettuali richieste al punto precedente.
- Circa la componente ambientale rumore, deve essere prodotta una relazione previsionale di impatto acustico secondo quanto previsto dalla D.G.R. 2 febbraio 2004 n. 9-11616, debitamente firmata da tecnico competente, sui bersagli adiacenti e specialmente le cascine Tetto degli Angeli, Savoja e Torre di Bava, prossime al centroide estrattivo.

STABILISCE

3. che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, ai fini dei controlli previsti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i., il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori alla Provincia e all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo;
4. di inviare copia conforme del presente provvedimento al proponente e di renderlo noto ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico, mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 20, comma 7, D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

DA' ATTO

5. che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
6. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni o -in alternativa- ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

IL DIRIGENTE
Dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

dott.ssa Francesca SOLERIO Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
--